

*Lissone, 06/06/2019*  
*Circolare n°10*

**Oggetto: Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi<sup>1</sup>**

Gentile Cliente,

l'art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.

La memorizzazione e la trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Il nuovo obbligo entrerà in vigore:

- dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto.

Il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla *G.U.* 18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell'art. 2 co. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.

Di seguito si riportano le principali novità previste dalla disciplina.

**DECORRENZA**

Il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri si applica:

- dall'1.7.2019, per i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020, per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72.

Con la ris. 8.5.2019 n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di verificare il superamento della suddetta soglia di 400.000,00 occorre considerare il volume d'affari complessivo realizzato dai soggetti passivi IVA nel periodo d'imposta 2018.

Ad esempio, se un soggetto passivo ha realizzato nel 2018 un volume d'affari pari a 800.000,00 euro derivante per un ammontare di 500.000,00 euro da operazioni soggette a fatturazione, e soltanto per un ammontare pari a 300.000,00 euro da opera-

---

<sup>1</sup> Fonte: Circolare Eutekne n. 29/2019

zioni rilevate con corrispettivi, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si applica dall'1.7.2019, non potendosi distinguere le due tipologie di operazioni ai fini della verifica del superamento della soglia stabilita.

Con la medesima ris. 47/2019, l'Agenzia ha precisato che per le attività avviate dal 2019 l'obbligo non può applicarsi in via anticipata (posto che il volume d'affari da considerare per verificare il superamento della soglia di 400.000,00 euro è quello dell'anno 2018).

## **SOGGETTI OBBLIGATI**

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, sono tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli specifici esoneri disposti con decreto ministeriale.

Si tratta, dunque, dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali sono esonerati, per tali operazioni, dall'obbligo di emissione della fattura (ove non richiesta del cliente).

Sono interessati dal nuovo obbligo, dunque, anche i soggetti della "grande distribuzione organizzata" che in precedenza potevano fruire del regime opzionale di cui all'art. 1 co. 429 - 432 della L. 311/2004. Tale regime, infatti, è stato abrogato dall'art. 7 del DLgs. 127/2015 e, a partire dall'1.1.2019, non è più applicabile.

## **ESONERI**

In attuazione dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, è stato emanato il DM 10.5.2019 (in vigore dal 2.6.2019), che individua le operazioni esonerate dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si precisa che gli esoneri disposti dal decreto in parola hanno carattere temporaneo. Infatti, per alcune tipologie di operazioni è previsto che l'esclusione operi fino al 31.12.2019; per altre tipologie di operazioni, fino alla data che verrà definita con un successivo decreto ministeriale.

Per tutte le operazioni escluse dal nuovo obbligo ai sensi del DM 10.5.2019 resta ferma la possibilità di effettuare i nuovi adempimenti su base facoltativa.

Sono previsti ulteriori esoneri per le operazioni al dettaglio effettuate in specifiche zone, individuate con decreto ministeriale, ma il relativo decreto non è ancora stato emanato.

Nella seguente tabella si fornisce un riepilogo degli esoneri previsti dal DM 10.5.2019:

<b>Riferimento DM 10.5.2019</b>	<b>Fattispecie esclusa dall'obbligo</b>	<b>Termini di applicazione</b>	<b>Obblighi connessi</b>
Art. 1 co. 1 lett. a)	Operazioni di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.)	Fino a data da definire con successivo decreto	Annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui al DM 13.2.2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento)		
	Operazioni di cui al DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati)		
Art. 1 co. 1 lett. b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto		
Art. 1 co. 1 lett. c)	Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b)	Fino al 31.12.2019	Annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle di cui alle suddette lettere a) e b)		Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle soggette a obblighi di fatturazione		
Art. 1 co. 1 lett. d)	Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale	Fino a data da definire con successivo decreto	<i>segue</i>
Art. 2 co. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate "in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante	Fino al 31.12.2019	Annotazione sul registro dei corrispettivi Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale

## MODALITÀ DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.10.2016 n. 182017, ha stabilito che gli obblighi in parola possono essere adempiuti mediante i seguenti strumenti:

- i Registratori Telematici definiti dallo stesso provvedimento;
- i registratori di cassa di cui alla L. 18/83 e all'art. 12 della L. 413/91, appositamente adattati alle nuove funzioni telematiche (secondo quanto indicato dal § 8 delle specifiche tecniche);
- una procedura *web* gratuita messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche da dispositivi mobili.

### Registratori telematici

Nel caso dei registratori telematici (RT) è necessario che:

- il soggetto passivo IVA provveda a far installare l'apparecchio e ad accreditarsi come "esercente" sul sito Fatture e Corrispettivi;
- l'apparecchio sia censito, attivato e messo in funzione dai tecnici abilitati (la data di messa in funzione coincide con il primo invio telematico dei dati);
- il soggetto passivo apponga sul registratore telematico il QRcode, rilasciato al termine della fase di attivazione sul portale Fatture e Corrispettivi.

I registratori telematici sono in grado di memorizzare, all'interno di memorie permanenti e inalterabili, sia i dati di dettaglio che i dati di riepilogo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.

Ai fini della trasmissione, il registratore telematico:

- elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo;
- al momento della chiusura giornaliera genera un *file* in formato XML secondo il tracciato riportato nell'allegato "Tipi dati per i corrispettivi";
- sigilla elettronicamente il *file*;
- lo trasmette al sistema dell'Agenzia delle Entrate in via telematica;
- contestualmente alla trasmissione del *file*, riceve dal sistema dell'Agenzia delle Entrate l'esito che attesta l'avvenuto controllo formale;
- l'esito, ed eventualmente il *file* generato ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi, sono conservati nella memoria permanente di dettaglio e sono disponibili per la consultazione presso il punto vendita.

### Procedura *web*

La possibilità di utilizzare una procedura *web* gratuita in luogo dei registratori telematici è stata introdotta con il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297, al fine di semplificare gli adempimenti per i soggetti che normalmente certificavano le operazioni mediante ricevuta fiscale.

Tuttavia, tale procedura non è ancora stata attivata dall'Agenzia delle Entrate, né sono state chiarite le modalità di memorizzazione e invio dei dati mediante tale strumento.

## **TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI**

Di regola, i dati dei corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente, all'atto della chiusura giornaliera, e nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00. Tuttavia, è prevista la possibilità di inviare i dati con frequenza variabile, entro un intervallo massimo di 5 giorni dall'effettuazione delle operazioni.

## **CASI PARTICOLARI**

### **Soggetti "multicassa"**

In base al § 3 delle specifiche tecniche, gli esercenti che operano con tre o più punti cassa per singolo punto vendita possono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico "punto di raccolta" (almeno uno per punto vendita), il quale può essere costituito da:

- un registratore telematico;
- un "Server-RT", ossia un server gestionale utilizzato per il consolidamento dei dati dei punti cassa e opportunamente adattato, ovvero un server gestionale di consolidamento collegato a un registratore telematico.

Tuttavia, per avvalersi della descritta modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati, tali soggetti sono tenuti ad adempiere ulteriori obblighi. In particolare devono:

- far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali;
- dotarsi di un processo di controllo interno, conforme a quello indicato dalle specifiche tecniche, e coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al Modello di organizzazione e controllo di cui al DLgs. 8.6.2001 n. 231, ove previsto (in particolare, detto processo di controllo interno deve garantire che ad ogni corrispettivo corrisponda un incasso e che le differenze siano riconciliate e supportate dalla documentazione prevista, la quale deve essere conservata per dieci anni);
- far certificare la conformità del processo di controllo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione dei dati, da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali; per la certificazione di conformità dei sistemi informatici, è altresì possibile rivolgersi ad istituti universitari e al CNR.

La certificazione di conformità dei vari processi deve essere preventiva, o al più contestuale alla loro entrata in funzione. Tuttavia, considerando che il nuovo obbligo entrerà in vigore soltanto dall'1.1.2020 (o, per alcuni soggetti, dall'1.7.2019), è ammessa la possibilità di procedere alla certificazione entro tali date. Successivamente, le verifiche dovranno essere eseguite ogni tre anni.

### **Sistema tessera sanitaria**

I soggetti che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie e parafarmacie) possono adempiere al nuovo obbligo mediante la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

### **DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI**

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono:

- l'obbligo di registrazione di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
- le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta.

### **Obbligo di emissione della fattura**

Resta fermo, anche a fronte dei nuovi adempimenti, l'obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

In caso di emissione della fattura (anche su base volontaria), non ricorre l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149).

Peraltro, al di fuori delle ipotesi di esonero individuate dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico e inviata al Sistema di Interscambio.

L'emissione del documento elettronico (in modalità ordinaria o semplificata) potrà avvenire mediante gli stessi Registratori Telematici utilizzati per inviare i corrispettivi. Il registratore consentirà, infatti, di memorizzare i dati della fattura e di trasmettere telematicamente il documento ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

### **Documento commerciale**

In mancanza dell'emissione della fattura, le operazioni dovranno in ogni caso essere documentate, almeno ai fini commerciali, mediante la nuova tipologia di documento definita dal DM 7.12.2016.

Tale documento, infatti, che può essere rilasciato sia mediante i registratori telematici, sia utilizzando la procedura *web* dell'Agenzia delle Entrate, costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.

Su richiesta del cliente, tuttavia, il documento commerciale dovrà essere emesso con l'indicazione anche del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente, assumendo così validità anche ai fini fiscali.

In tal modo, esso sarà considerato idoneo:

- ai fini della deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- ai fini della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- ad attestare l'effettuazione delle operazioni ai fini della fatturazione differita.

## **REGIME SANZIONATORIO**

Ai sensi dell'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97. In particolare:

- la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
- la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

Non sembra sia prevista una specifica sanzione in caso di mancata emissione del documento commerciale.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO**

Al fine di agevolare l'acquisto dei registratori telematici o l'adattamento di altri strumenti per la memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, è stata prevista l'attribuzione, per il 2019 e il 2020, di un credito d'imposta (art. 2 co. 6-*quinquies* del DLgs. 127/2015).

Tale credito è riconosciuto in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:

- 250,00 euro, in caso di acquisto;
- 50,00 euro, in caso di adattamento.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24 (indicando il codice tributo "6899"), che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- a condizione che il pagamento sia stato effettuato con mezzi tracciabili (es. assegni bancari e postali, circolari e non, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate; cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842, che richiama il provv. 4.4.2018 n. 73203);
- a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

Lo Studio Corno è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali Saluti

**Prof. Fabio Corno**

